

## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

## COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002

## **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14 febbraio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

""" <u>N. 22</u>

## a) **RECLAMI**

**Reclamo della Soc. LAZIO** avverso l'ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di lire 75.000.000, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Juventus del 24/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori rivolti ai giocatori della squadra avversaria non hanno avuto significato razzistico, tant'è vero che il Vice Capo dell'Ufficio Indagini non ne ha fatto menzione nel proprio rapporto, con la conseguenza che in mancanza del riscontro da parte di quest'ultimo, peraltro necessario ai sensi dell'art. 31, lett. b) del C.G.S., non vi sarebbe certezza sulla circostanza (perché, evidentemente, il Vice Capo dell'Ufficio Indagini - come, peraltro, gli organi di stampa e televisivi - non li ha ritenuti espressione di discriminazione razziale); in secondo luogo, che l'accensione dei bengala (senza lancio) sono stati una manifestazione di gioia che – come ha precisato lo stesso Vice Capo dell'Ufficio Indagini – non hanno generato, né potevano generare pericolo; infine, che il lancio delle bottigliette è avvenuto in reazione al comportamento dei tifosi della squadra avversaria.

Alla riunione del 13/12/2001, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. In tale occasione, la Commissione, in accoglimento della istanza formulata dalla Soc. Lazio relativamente ai cori razzisti, preso atto della mancata menzione del fatto nella relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini su un fatto grave, descritto dal direttore di gara, visto l'art. 30, n. 3, del C.G.S., ha incaricato l'Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto, che sono stati trasmessi a questa Commissione con lettera del 28/1/2002.

### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dal referto dell'arbitro risulta che i sostenitori laziali hanno intonato frequenti cori offensivi nei confronti di due calciatori avversari (Thuram e Davids), dai quali è stato dedotto l'intento di discriminazione razziale, mentre dalla relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini risulta che tali tifosi hanno assunto analogo comportamento anche nei confronti di altri giocatori avversari (Zambrotta e Nedved), dal che può dedursi che l'intento offensivo, incontrovertibile nella sua obiettività, non ha assunto ulteriore contenuto razzista.

In proposito, la Commissione osserva che il contrasto tra il referto dell'arbitro e la relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini (cioè degli atti che, a norma dell'art. 31, lett. b1), del C.G.S., hanno pari valenza probatoria) è solo apparente, in quanto la descrizione del comportamento della tifoseria effettuata dal direttore di gara è confermata da quanto riferito dall'Ufficio Indagini, il quale ha però rilevato che analoga condotta è stata tenuta anche nei confronti di altri giocatori della squadra avversaria.

Ne deriva che i cori possono essere sicuramente qualificati come offensivi, mentre non vi è certezza che siano stati espressivi in modo univoco di una discriminazione razziale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, n. 1 (anziché dell'art. 10, n. 2) del C.G.S., essi vanno sanzionati nella misura di €15.000,00.

Per quanto attiene agli altri episodi, la Commissione rileva che il lancio di bengala all'interno del recito di gioco e di bottigliette di plastica in risposta a quello effettuato dai tifosi della squadra avversaria sono comportamenti sanzionabili e che per essi appare equa la sanzione indicata nel dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €20.000,00; dispone la restituzione della tassa.

<u>Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. MESSINA</u> avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sergio **CAMPOLO** (gara Ancona-Messina del 10/2/02 – C.U. n. 256 del 12/02/02).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sergio Campolo, tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per due giornate di gara per aver colpito "a giuoco fermo un avversario con un calcio ad uno stinco" durante la gara Ancona-Messina del 10/2/2002 - ha proposto reclamo d'urgenza lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Campolo sarebbe stato provocato da una grave scorrettezza dell'avversario che gli aveva appena procurato un danno fisico rilevante.

## I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Campolo ha colpito a gioco fermo un avversario con un calcio ad uno stinco.

Tale condotta è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo in conformità con gli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi.

La prospettazione difensiva del Campolo - volta a dimostrare che si sarebbe trattato di un comportamento in reazione ad una scorrettezza dell'avversario - non trova alcun riscontro con particolare riferimento al supplemento di referto reso dal direttore di gara dinanzi alla Commissione, nel quale è stato precisato che l'incolpato ha commesso un fallo e, dopo il fischio, da terra, ha colpito l'avversario senza aver subito alcuna provocazione.

#### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa

## b) <u>DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE</u>

a carico:

<u>Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta</u>: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; <u>Soc. ATALANTA</u>: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva (gara Atalanta-Internazionale del 2/12/01).

#### Il procedimento

Con provvedimento del 31/1/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ivan Ruggeri, Presidente della Soc. Atalanta, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo della reputazione di alcuno, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell'operato dell'arbitro, rientrante in un legittimo diritto di critica.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di €15.000,00 per il Ruggeri e di €15.000,00 per la Soc. Atalanta.

#### I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Ruggeri riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta dello Sport", "Il Corriere dello Sport-Stadio" e "la Repubblica" del 3/12/2001, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che "la gara è stata capovolta dalla terna arbitrale", che la direzione di gara è stata "scandalosa", che la partita "è stata cambiata per l'incapacità di qualcuno", che la squadra avversaria "non ha bisogno di favori" ed augurarsi che il direttore di gara "vada in

pensione", travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una accusa di parzialità con conseguente lesione dell'immagine professionale del destinatario.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ruggeri, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Ivan Ruggeri la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 e alla Soc. Atalanta quella dell'ammenda di €10.000,00.

# <u>sigg. Giovanni VRENNA, Roberto EMANUELE, Franco CALABRETTA e Giuseppe URSINO – Tesserati Soc. Crotone</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc.** CROTONE: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva.

#### Il procedimento

Con provvedimento del 25/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giovanni Vrenna, Vice Presidente della Soc. Crotone, e Roberto Emanuele, Franco Calabretta e Giuseppe Ursino, tesserati per la Soc. Crotone, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 96 delle NOIF, nonché la Soc. Crotone per violazione dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, per la mancata corresponsione alla Pol. Città di Avola della somma di lire 3.000.000 a titolo di premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Attilio Sirugo e per aver sostenuto, contrariamente al vero, di aver provveduto all'adempimento di tale obbligazione.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si afferma che il pagamento è stato effettuato, così come annotato nella contabilità societaria, e che nessuna violazione è stata posta in essere da tesserati della Soc. Crotone. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento per Franco Calabretta, nonché la dichiarazione della responsabilità degli altri incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per giorni 15 per Giovanni Vrenna, per Roberto Emanuele e Giuseppe Ursino e a quella dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Crotone

Sono comparsi altresì Roberto Emanuele e il difensore degli incolpati il quale ha illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria.

## I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini non è emerso con certezza che la Soc. Crotone non ha provveduto a corrispondere alla Pol. Città di Avola la somma di lire 3.000.000 a titolo di premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Attilio Sirugo e che, nella circostanza, i signori Vrenna, Emanuele, Calabretta e Ursino hanno tenuto un comportamento antiregolamentare.

La valenza probatoria degli elementi acquisiti (lettera liberatoria e documentazione contabile) non può essere smentita dalle dichiarazioni e dalle altre circostanze indicate dalla Procura Federale che possono al più assumere contenuto indiziario. Infatti, può destare perplessità la non perfetta coincidenza tra le dichiarazioni dell'Emanuele e dal Calabretta: tuttavia, la dichiarazione di quest'ultimo non smentisce affatto quanto affermato dal primo in merito all'avvenuto pagamento. Parimenti possono destare perplessità la tempistica del tesseramento del calciatore e le modalità di iscrizione nei libri contabili, nonché la circostanza che i dirigenti della Società non siano stati in grado di fornire elementi di identificazione della persona alla quale sarebbe stata versata la somma: comportamenti tuttavia compatibili con la ridotta struttura societaria e, soprattutto, con l'esiguità della somma.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giovanni Vrenna, Roberto Emanuele, Franco Calabretta e Giuseppe Ursino, nonché la Soc. Crotone.

Il Presidente: f.to Stefano Azzali	
٠, ٠, ٠,	
_	

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 24 febbraio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO Adriano Galliani